



SISPI Sistema Palermo Innovazione S.p.A.

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, DI ATTI GIUDIZIARI E DI ATTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE DI PALERMO.

Codice SIMOG gara n. 7908430

Capitolato Speciale d'appalto

ARTICOLO 1

PREMESSE, DEFINIZIONI E ALLEGATI

1. Il presente Capitolato contiene le condizioni economiche e normative regolanti il rapporto tra la SISPI - Sistema Palermo Innovazione S.p.A., ed il Fornitore aggiudicatario della gara della Fornitura di cui al successivo art. 2.
2. Ai seguenti termini viene attribuito, ai fini del presente atto e di tutti i suoi allegati, il significato rispettivamente indicato:
 - **Sispi** – la società SISPI Sistema Palermo Innovazione S.p.A., con sede in Palermo - via Ammiraglio S. Denti di Piraino n. 7, committente della Fornitura;
 - **Fornitore** - la persona giuridica aggiudicataria della Fornitura, esercente l'attività di operatore postale e che abbia conseguito la licenza individuale speciale di tipo A;
 - **Parti** - la Sispi e il Fornitore;
 - **Amministrazione Comunale** - Amministrazione Comunale di Palermo;
 - **Comune** - Comune di Palermo;
 - **Fornitura** – i servizi oggetto di affidamento di cui al successivo art. 2;
 - **Responsabile del Procedimento - RUP**- il soggetto formalmente nominato dalla Sispi quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
 - **Disciplinare di Gara, di seguito DG** – il documento, predisposto dalla Sispi, che descrive l'iter concorsuale per l'aggiudicazione della Gara;
 - **Capitolato Speciale d'appalto, di seguito CS** - il presente documento, predisposto dalla Sispi, contenente le norme poste a regola della Fornitura;
 - **Specifiche tecniche, di seguito ST** – il documento, predisposto dalla Sispi, contenente il dettaglio dei servizi che il Fornitore dovrà erogare nonché la definizione delle prescrizioni operative e dei requisiti tecnici minimi indicati nel CS;
 - **Offerta tecnica** – il documento di offerta predisposto dal Fornitore secondo le indicazioni contenute nelle Note all'uopo predisposte dalla Sispi (Allegato "NOT") e contenente una Relazione tecnica che descrive l'organizzazione del Fornitore e l'evidenza analitica delle eventuali varianti migliorative nei requisiti minimi richiesti nonché delle ulteriori prestazioni eventualmente offerte dal Fornitore;
 - **Dichiarazione di Offerta economica** - il documento presentato dal Fornitore in sede di gara, conforme al fac-simile DO predisposto dalla Sispi, contenente, tra l'altro, l'indicazione del periodo di validità dell'offerta medesima;
 - **Lettera di aggiudicazione** - il documento formalizzato dalla Sispi a seguito dell'aggiudicazione di cui all'art. all'art. 32 c.5 del D.Lgs 50/2016;
 - **Lettera d'Ordine** - il documento formalizzato dalla Sispi dopo l'aggiudicazione definitiva ed efficace della Gara, costituente - controfirmato per accettazione dal Fornitore – il contratto, che riporta in evidenza il numero d'ordine ed il codice CIG relativo all'aggiudicazione della Fornitura;

-
- **Operatore postale** – l'operatore economico in possesso della licenza individuale speciale di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e sm.i., che nell'esercizio delle attività deve rispettare gli obblighi di qualità minima stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza);
 - **Licenza individuale speciale** - Autorizzazione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) a svolgere i servizi di notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1992, n.890, e s.m.i. e i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di violazioni al codice della strada di cui all'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 - **Licenza individuale speciale di tipo A** - Autorizzazione rilasciata dal MISE a svolgere i servizi di notificazioni a mezzo posta per la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, nell'ambito territoriale nazionale (tipologia A1) o nell'ambito territoriale regionale (tipologia A2);
 - **Messo notificatore** – il personale del Fornitore che sarà investito delle funzioni di pubblico ufficiale per la notificazione degli atti previsti nei Lotti 1 e 2 di cui al presente CS, mediante nomina da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - **Addetto alla notifica a mezzo posta** - il personale del Fornitore, incaricato del servizio di notificazione degli atti per il Lotto 3 di cui al presente CS a mezzo posta che abbia superato con esito positivo i corsi di formazione all'uopo organizzati, investito dalla Legge delle funzioni di pubblico ufficiale;
 - **Plico della notifica a mezzo messo**– il plico non sigillato, predisposto dalla Sispi, che contiene l'atto da notificare (originale e copia conforme all'originale) e la relativa relazione di notifica, parzialmente pre-compilata, in duplice copia;
 - **Plico della notifica a mezzo posta** - il plico sigillato, predisposto dalla Sispi, costituito da una specifica busta (busta Atti giudiziari) contenente la copia dell'atto da notificare, e dal relativo avviso di ricevimento (modello 23L o cartolina) le cui specifiche tecniche sono contenute nel Documento ST;
 - **Pratica di notificazione** – l'atto da notificare e l'insieme di tutti i documenti cartacei prodotti in relazione alle attività di notifica anche da parte di soggetti terzi;
 - **Notifica perfezionata** – l'insieme di attività relative ad un singolo atto da notificare svolte ai sensi di legge e nel rispetto del presente CS e dei suoi allegati - comprendente tutti gli adempimenti obbligatori previsti anche in merito all'archiviazione temporanea ed alla rendicontazione a cui il Fornitore si sia impegnato - in maniera che possa essere conseguito il risultato giuridico di notifica;
 - **Notifica non perfezionata** – l'insieme di attività relative ad un singolo atto da notificare che non ha conseguito il risultato giuridico di notifica per cause imputabili al Fornitore;
 - **Relazione (o Relata) di notifica** – la relazione predisposta dal Messo notificatore ai sensi dell'art. 148 c.p.c., da lui datata e sottoscritta, con la quale si certifica l'avvenuta attività di notificazione compresa la riscontrata irreperibilità ai sensi dell'art. 143 c.p.c. che costituisce atto pubblico;

-
- **Avviso di ricevimento** – l'avviso predisposto dall'Addetto alla notifica a mezzo posta, da lui datato e sottoscritto, che ai sensi dell'art. 149 c.p.c. viene allegato all'originale dell'atto notificato, che viene inviato al mittente dell'atto da notificare e che costituisce prova dell'eseguita notificazione;
 - **Registro di consegna** - il documento redatto dall'Addetto alla notifica a mezzo posta che attesta le informazioni specificate nel Documento ST, su cui appone la firma il destinatario della notifica o la persona legittimata alla ricezione all'atto della consegna;
 - **Punto di giacenza** - il luogo fisico messo a disposizione dal Fornitore, presente su tutto il territorio nazionale, per la giacenza (deposito) del plico della notifica a mezzo posta, nel caso di assenza del destinatario o di persona legittimata alla ricezione dalla Legge;
 - **Avviso di giacenza** – l'avviso che l'Addetto alla notifica a mezzo posta recapita nella cassetta postale del destinatario, in caso di assenza dello stesso o di persona legittimata alla ricezione, con il quale lo informa del tentativo di consegna del plico e del deposito dello stesso presso il punto di giacenza, recante la data di inizio giacenza e l'indicazione del punto di giacenza ove l'atto potrà essere ritirato;
 - **Avviso di cortesia** - l'avviso che il Messo notificatore e l'Addetto alla notifica a mezzo posta recapita nella cassetta postale del destinatario, in caso di assenza dello stesso o di persona legittimata alla ricezione, nel caso di attivazione da parte del Fornitore del Servizio di cortesia di cui agli artt. 2 lett. a) c. 9 e art. 3 lett. a) c. 7 del documento ST;
 - **CAN** – la comunicazione di avvenuta notifica effettuata a mezzo di lettera raccomandata nel caso in cui la stessa sia stata effettuata al portiere o al vicino di casa;
 - **CAD** – la comunicazione di avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata A.R. nel caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere copia a seguito del deposito dell'atto da notificare ai sensi di legge e del presente Capitolato;
 - **Sistema di interscambio on-line** – il Sistema reso disponibile dalla Sispi per il supporto all'attività di carico/scarico (i. e. upload/download) dei flussi di scambio tra le Parti come descritto nel presente CS e nei suoi allegati;
 - **Registro cronologico delle notifiche** – il registro in cui ciascun Messo notificatore trascrive in ordine cronologico i dati principali dell'atto notificato secondo quanto specificato nel documento ST;
 - **Distinta di prelevamento** – Elenco analitico dei Plichi delle notifiche, contenuti in una scatola predisposta dalla Sispi e ritirata dal Fornitore per l'espletamento dei servizi oggetto del presente CS;
 - **Distinta del "riscontro documentale"** – Elenco analitico e per tipologia degli atti notificati e della documentazione compresa nella 'pratica di notificazione';
 - **Referente della Fornitura** - il rappresentante del Fornitore e il rappresentante della Sispi/Direttore dell'esecuzione incaricati di coordinare e dirigere le attività necessarie per l'esecuzione della Fornitura oggetto del presente CS e dei relativi allegati;

-
- **Periodo di Vigenza Contrattuale** – intervallo di tempo compreso tra la data della accettazione della Lettera d'Ordine e il completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali di cui al presente atto;
 - **Ordine di Prevalenza** - la priorità delle disposizioni contenute negli atti di cui si compone la documentazione contrattuale in caso di conflitto tra le disposizioni medesime.
3. Le Parti convengono che le premesse e gli ulteriori atti menzionati nel presente Capitolato - anche se non materialmente allegati - ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
 4. La Fornitura è regolata dai seguenti atti:
 - a) il Capitolato Speciale d'Appalto (CS);
 - b) le Specifiche Tecniche (ST);
 - c) la Lettera d'Ordine;
 - d) l'Offerta tecnica presentata dal Fornitore;
 - e) la Dichiarazione di Offerta economica (conforme al fac-simile DO);
 - f) l'eventuale DUVRI o Informativa ex art. 26 D.Lgs 81/08.
 5. In caso di conflitto tra le disposizioni contenute nei diversi atti contrattuali si osserverà il suddetto Ordine di Prevalenza.

ARTICOLO 2

OGGETTO

1. Il presente Capitolato ha per oggetto il Servizio di notifica dei verbali di violazione al codice della strada e degli atti giudiziari e amministrativi di competenza del Comune di Palermo, con annesse attività di archiviazione cartacea ed elettronica e relativa rendicontazione, suddiviso nei seguenti lotti:
 - a) **Lotto 1:** notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni al Codice della Strada accertate dalla Polizia Municipale del Comune di Palermo ai sensi degli artt. 200 e 201 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 285/92 e s.m.i.) e degli atti giudiziari da notificarsi ai sensi degli artt. 136 e seguenti c.p.c., della L. 890/82 e s.m.i., e del D.Lgs. 261/99, nonché delle normative di settore riferite all'atto da notificare, a mezzo messo notificatore appositamente nominato dal Comune di Palermo da eseguirsi nel territorio comunale di Palermo;
 - b) **Lotto 2:** notificazione, su attivazione opzionale del Comune di Palermo, di atti amministrativi emessi sulla base di leggi e regolamenti di competenza del Comune di Palermo a mezzo messo notificatore appositamente nominato dal Comune di Palermo da eseguirsi nel territorio comunale di Palermo;
 - c) **Lotto 3:** notificazione degli atti oggetto dei lotti 1 e 2 a mezzo posta, da eseguirsi su tutto il territorio nazionale secondo le modalità previste nelle ST.

La Sispi si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 63 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 nella misura indicata nel bando di gara e secondo le modalità di cui al medesimo art. 63 c.5.

2. Le attività di notifica, archiviazione temporanea e rendicontazione di cui al precedente comma 1 dovranno essere svolte nel rispetto delle norme previste in materia di notifiche in relazione anche alla natura dell'atto da notificare e secondo quanto previsto nel presente CS, nel documento ST e nei suoi allegati e, fermo restando che le

caratteristiche ivi indicate sono da intendersi come requisiti minimi delle stesse, nel rispetto delle varianti migliorative dei requisiti minimi e delle ulteriori prestazioni eventualmente offerte dal Fornitore, in aggiunta a quelle previste dalla Sispi, con il documento di Offerta tecnica di cui al precedente art. 1 c. 2.

3. Nel caso in cui le varianti migliorative dei requisiti minimi richiesti e le ulteriori prestazioni, in aggiunta a quelle già previste, contenute nell'Offerta tecnica siano state valutate peggiorative o comunque non migliorative e, pertanto, non accettabili, il Fornitore dovrà svolgere la Fornitura nel rispetto dei requisiti minimi previsti dalla Sispi nel presente CS e nei suoi allegati.
4. Le attività di notificazione oggetto della Fornitura non comprendono le attività di verifica anagrafica/camerale preventive o che dovessero rendersi necessarie in ottemperanza agli artt. 143 e 145 del c.p.c., nonché ogni attività conseguente alla verifica anagrafica/camerale di cui agli stessi articoli.
5. In caso di sopravvenute modifiche normative il Fornitore si impegna ad adeguare la propria organizzazione e le relative procedure (ivi incluse anche le procedure informatiche) - alle medesime condizioni contrattuali - entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni a far data dalla richiesta della Sispi, secondo quanto previsto al successivo art. 13, fatto salvo il diritto alla verifica di congruità prezzi di cui all'art. 15 commi 2 e 4 del presente CS.
6. Nel periodo di Vigenza Contrattuale, come definito all'art. 1 c. 2, la Sispi, sulla base dei dati relativi alle notifiche effettuate dal Comune di Palermo riferiti agli ultimi anni, stima di richiedere un quantitativo minimo annuale di notifiche pari a:
 - n. 100.000 (centomila) relativamente al Lotto 1.
 - n. 100.000 (centomila) relativamente al Lotto 2.
 - n. 200.000 (duecentomila) relativamente al Lotto 3.

ARTICOLO 3

ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE

1. La Sispi potrà affidare pratiche cd. "urgenti" per un quantitativo massimo mensile pari a 2.000 (duemila) unità ed in tali casi, fermo restando l'impegno al rispetto di quanto previsto nel presente CS e nei suoi allegati, l'attività di ritiro dei plichi sarà svolta nei termini previsti all'art. 1 c. 2 lett. c) del documento ST.
2. Il Fornitore, nei casi di cui al precedente comma 1, avrà in ogni caso l'obbligo di perfezionare la notifica nei termini di quanto previsto nel presente CS.
3. Il Fornitore dovrà eseguire la Fornitura con personale alle proprie dirette dipendenze, formato ed istruito all'espletamento delle mansioni attribuitegli, il quale, pur dovendo svolgere le attività richieste in sistematico contatto con la Sispi, opererà senza alcun vincolo di subordinazione.
4. Il Fornitore dovrà produrre – secondo quanto previsto dal DG - l'elenco nominativo del personale impiegato nello svolgimento della Fornitura insieme alla copia del "Libro Unico Del Lavoro" aggiornandolo in caso di sostituzioni.
Il personale impiegato nello svolgimento della Fornitura dovrà essere dotato, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs 81/2008, di badge identificativo con foto e indicazione del Fornitore di appartenenza secondo quanto previsto al successivo art. 25.

5. Il personale del Fornitore di cui al precedente c. 4 sarà oggetto di valutazione qualitativa dell'idoneità allo svolgimento del servizio da parte della Sispi che si riserva di chiederne la sostituzione in casi adeguatamente motivati anche su richiesta dell'Amministrazione Comunale. In tali casi, il Fornitore provvederà a sostituire il personale che non risulti gradito alla SISPI entro il termine di 7 (sette) giorni dalla relativa richiesta, fermo restando che il personale così sostituito dovrà essere in possesso delle caratteristiche richieste per il ruolo svolto.
6. Al personale incaricato a qualsiasi titolo dello svolgimento della Fornitura sarà consentito l'ingresso e la permanenza nella sede della SISPI nel rispetto delle procedure di sicurezza in vigore anche ai sensi del successivo art. 25, nonché di quanto previsto in ordine alla tutela dei dati e alla riservatezza anche ai sensi del successivo art. 23.
7. Tutti i materiali, ivi incluse le scatole (destinate a contenere i documenti cartacei come descritto all'art.1 del documento ST) e la modulistica, necessari per l'espletamento della Fornitura, dovranno essere resi disponibili dal Fornitore e si intendono remunerati nell'ambito del corrispettivo di cui al successivo art. 15. Gli stessi dovranno essere sottoposti all'approvazione della Sispi prima della Consegnà del Servizio di cui all'art. 8.
8. La Sispi si riserva la facoltà di richiedere eventuali adeguamenti operativi strettamente necessari per consentire il migliore e fedele adempimento delle prestazioni previste dal presente Capitolato e dall'Offerta tecnica del Fornitore, ivi incluso l'aumento dei punti di giacenza nei termini e con le modalità previste all'art. 3 lett. c) c. 11 delle ST, fermo restando il corrispettivo di cui al successivo art. 15.
9. Il Fornitore riconosce alla Sispi il diritto di procedere a verifiche ispettive sul funzionamento e sull'utilizzo del Sistema Informatico per la rendicontazione delle attività descritte nell'allegato sub ST-1 del documento ST senza preavviso alcuno nonché sul sistema di conservazione documentale di cui al successivo art. 10 secondo quanto previsto all'art. 6 comma 6 del documento ST.
10. Qualora durante il periodo di vigenza contrattuale dovesse cessare il rapporto di lavoro tra il personale nominato "Messo Notificatore" ed il Fornitore, sarà obbligo di quest'ultimo darne tempestiva comunicazione a Sispi per ogni necessario successivo adempimento.

ARTICOLO 4

MESSI NOTIFICATORI

1. Il personale del Fornitore individuato nell'elenco di cui al precedente art. 3 c. 4, che dovrà svolgere le attività di cui al comma 1 lett. a) e b) del precedente art. 2, sarà nominato "Messo notificatore" dall'Amministrazione Comunale di Palermo secondo le modalità previste dalla stessa Amministrazione Comunale, ferma restando la clausola di cui al precedente art. 3 c. 5.
2. Il Messo notificatore dovrà svolgere le attività affidategli nel rispetto di quanto previsto nel presente CS e nei suoi allegati nonché dalle leggi vigenti in materia ed è considerato un pubblico ufficiale nello svolgimento delle attività ad esso affidate.

ARTICOLO 5

INTEGRAZIONE O DIMINUZIONE DELLA FORNITURA

1. La SISPI si riserva il diritto di richiedere nel periodo di vigenza contrattuale, ai sensi dell'art 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, l'integrazione o la riduzione del quantitativo della Fornitura - alle condizioni di cui al presente Capitolato - fino a concorrenza di un

quinto dell'importo massimo per singolo lotto determinato dal totale massimo stimato degli atti da notificare per i prezzi unitari di aggiudicazione, distinto per ciascun lotto.

ARTICOLO 6

REFERENTI DELLA FORNITURA

1. In relazione alle attività oggetto della Fornitura ciascuna delle Parti designerà un 'Referente della Fornitura', incaricato di garantire la corretta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali e di consentire un dialogo diretto ed immediato tra le Parti.
2. A tal fine, i Referenti della Fornitura svolgono tutte le attività ad essi espressamente demandate, come descritte nel presente CS e nei suoi allegati, ivi compresa l'attività di verifica della rendicontazione mensile di cui al successivo art. 11 e di cui all'art. 7 del documento ST nonché ogni ulteriore attività necessaria per assicurare il perseguimento dei compiti loro affidati.
3. Il Fornitore dovrà individuare il proprio 'Referente della Fornitura' tra il personale alle proprie dipendenze dirette e ne darà comunicazione formale alla SISPI nei termini indicati nella Lettera d'ordine.
4. Sarà cura della SISPI comunicare al Fornitore nella sopracitata Lettera d'ordine il nominativo ed i recapiti telefonici del proprio 'Referente della Fornitura', ruolo che coincide con quello di Direttore dell'esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 7

DURATA DEL SERVIZIO

1. La durata del servizio oggetto della Fornitura sarà di 30 (trenta) mesi a partire dalla data del verbale di Consegna del Servizio di cui al successivo art. 8.
2. Fermo restando il termine di cui al precedente comma, trattandosi di una fornitura "a consumo", nell'ipotesi in cui, alla scadenza naturale del contratto di cui al comma 1, non sia esaurito l'importo massimo per singolo lotto determinato dal totale massimo stimato degli atti da notificare ai prezzi unitari di aggiudicazione, anche eventualmente incrementato fino a concorrenza di un quinto, secondo quanto previsto al precedente art. 5, Sispi si riserva il diritto di richiedere, la modifica della durata del contratto ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.
3. Si intendono incluse nella durata contrattuale tutte le attività avviate e non ancora concluse entro la data di scadenza di cui al precedente comma 1 e, pertanto, le stesse dovranno essere portate a compimento secondo quanto previsto nel presente CS e nei suoi allegati.

ARTICOLO 8

CONSEGNA DEL SERVIZIO

1. Il 'Referente della Fornitura' della SISPI / Direttore dell'esecuzione, a valle della verifica della completezza e correttezza della documentazione richiesta con la lettera d'ordine nonché delle verifiche sul personale impiegato per lo svolgimento del servizio ai sensi di quanto previsto nel precedente art.3 c. 5, già a partire dal decimo giorno successivo alla data di accettazione della Lettera d'ordine, ferma restando l'eventuale anticipata esecuzione di cui al paragrafo 13 del Disciplinare di gara, potrà convocare il 'Referente della Fornitura' del Fornitore per procedere alla Consegna del servizio che risulterà da apposito verbale firmato congiuntamente dai Referenti delle Parti.
2. La Sispi si riserva la facoltà di effettuare la consegna del servizio per singolo lotto in momenti distinti.

-
3. Il verbale di Consegna del servizio attesterà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. l'avvenuta approvazione dell'elenco del personale impiegato nell'esecuzione del servizio di cui al precedente art. 3 cc. 4 e 5;
 - b. l'avvenuta formalizzazione della Determinazione di nomina dei messi notificatori da parte del Comune di Palermo ai sensi del precedente art. 4;
 - c. l'avvenuta approvazione dei materiali come previsto al precedente art. 3 c. 7;
 - d. l'avvenuto accordo circa i giorni di consegna e ritiro settimanale secondo quanto indicato all'art. 1 c. 6 del documento ST;
 - e. l'avvenuta definizione dei criteri di ordinamento della documentazione contenuta nelle scatole necessarie per il ritiro dei plichi delle notifiche e per il riscontro documentale delle attività di notificazione di cui all'art. 1 c. 2 lett. a) e c. 4, lett. b) del documento ST;
 - f. ogni altro adempimento a carico dei Referenti necessario ai fini dell'avvio delle attività, come previsto dal presente CS e dai suoi allegati.
 4. Qualora il 'Referente della Fornitura' del Fornitore non si presenti o non sottoscriva per qualunque motivo il verbale, la Sispi si riserva di procedere ai sensi di quanto previsto nei successivi artt. 19 e 26 del presente capitolato.
 5. Alla scadenza della durata del servizio di cui all'art.7, il 'Referente della Fornitura' del Fornitore dovrà riconsegnare tutta la documentazione ricevuta relativa al servizio reso alla Sispi, fermi restando tutti gli obblighi inerenti alla riconsegna del servizio previsti al successivo art. 26 c. 13.
 6. La consegna di cui al precedente comma 4 ed al successivo art. 26 c. 13 dovrà risultare da apposito verbale controfirmato dal 'Referente della Fornitura' della SISPI/Direttore dell'esecuzione.
 7. Il Fornitore si impegna ad avviare la Rendicontazione giornaliera entro i 20 (venti) giorni successivi alla Consegna del servizio di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 19.
 8. Il Fornitore accetta sin d'ora che, in caso di mancato avvio o sospensione delle attività di notifica per cause indipendenti dalla volontà della Sispi, nessuna responsabilità potrà essere imputata alla stessa Sispi.

ARTICOLO 9

CARATTERISTICHE E FASI DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE

1. Il Fornitore con il presente CS si impegna all'espletamento dei servizi di cui al precedente art. 2 c. 1 nel rispetto delle seguenti fasi di lavoro:
 - a. FASE A) Ritiro dei "Plichi delle notifiche a mezzo messo" e "Plichi delle notifiche a mezzo posta":
l'attività svolta con cadenza settimanale secondo l'organizzazione e nei tempi previsti dall'art. 1 c.2 del documento ST, fermo restando quanto ivi previsto nel caso delle pratiche cd. "urgenti";
 - b. FASE B) Gestione delle pratiche di notificazione:
l'attività di notifica svolta secondo quanto previsto agli artt. 2, 3, 4 e 5 del documento ST, ivi compresa la scansione e l'indicizzazione di tutti i documenti cartacei prodotti per

lo svolgimento di tale attività, come meglio specificato all'art. 1 c. 3 lett. b) del suddetto documento;

c. FASE C) Riscontro documentale delle attività svolte in relazione alla Fornitura:

il riscontro dei documenti cartacei prodotti e/o aggiornati a fronte dell'attività di gestione della pratica di cui alla precedente lett. b) da svolgersi secondo l'organizzazione e nei tempi previsti dall'art. 1 c. 4 del documento ST;

d. FASE D) Archiviazione cartacea temporanea e rendicontazione delle attività svolte:

le attività svolte a valle della gestione delle pratiche di notificazione di cui alla precedente lett. b) per l'archiviazione di tutta la documentazione riferita a tale attività come descritta ai successivi artt. 10 e 11 nonché all'art. 1 c. 5 del documento ST.

2. Fermo restando quanto descritto al precedente comma 1, il Fornitore dovrà rispettare la vigente normativa in materia di notificazione a mezzo messo e a mezzo posta, a partire dal tentativo di notifica diretta al destinatario e compreso ogni altro tentativo o adempimento previsto o consentito dalla legge per il perfezionamento e la piena validità della notificazione, secondo le previsioni di cui agli artt. 2 lett. a (Modalità di notificazione), lett. b (Relazione di notifica), lett. c (Registro cronologico delle notifiche), art. 3 lett. a (Modalità di notificazione), lett. b (Notifica diretta), lett. c (Notifica presso il Punto di Giacenza), lett. d (Mancata notifica), lett. e (servizio di tracciatura), lett. f (Registro delle consegna), art. 4 (Orari delle notificazioni) e art. 6 (Archiviazione cartacea temporanea delle pratiche di notificazione) del documento ST, eccezion fatta per le eventuali verifiche anagrafiche così come indicato al precedente art. 2 c. 4 del presente CS.
3. La notifica deve essere effettuata anche nel rispetto del Reg. EU 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. come richiamato al successivo art. 23.
4. L'insieme di attività relative ad un singolo atto da notificare - comprendente tutti gli adempimenti obbligatori previsti anche in merito all'archiviazione temporanea ed alla rendicontazione di cui ai successivi articoli 10 e 11 - costituisce la "notifica perfezionata" come atto svolto ai sensi di legge e del presente CS e dei suoi allegati, in maniera che possa essere conseguito il risultato giuridico di notifica, fatto salvo il mancato perfezionamento della notifica per causa non imputabile al Fornitore.
5. La "notifica perfezionata" costituisce l'unità di misura del servizio a cui è riferito il corrispettivo unitario per ciascun lotto oggetto di offerta da parte del Fornitore e di cui al successivo art. 15.
6. Tutte le attività di cui al presente CS si intendono comprese nel prezzo unitario offerto per ciascun lotto dal Fornitore, che deve altresì includere ogni attività accessoria e strumentale necessaria a garantire la realizzazione delle stesse, senza ulteriori oneri a carico della Sispi.

ARTICOLO 10

ARCHIVIAZIONE TEMPORANEA

1. Il Fornitore dovrà garantire un'idonea archiviazione temporanea delle pratiche di notificazione per tutto il periodo necessario alle lavorazioni richieste adottando idonee misure per il trasporto, la classificazione e la conservazione delle pratiche oggetto del servizio anche secondo quanto previsto all'art. 6 del documento ST.

-
2. Il Fornitore dovrà, altresì, garantire l'archiviazione informatica di tutte le pratiche di notificazione oggetto del servizio di notifica nonché di tutti i documenti connessi anche se prodotti da soggetti terzi in tutti i casi in cui il Fornitore ne venga in possesso.
 3. In relazione a tale obbligo il Fornitore deve essere dotato di un sistema di conservazione documentale composto di un archivio fisico e di un sistema informatico per la gestione documentale, le cui funzionalità devono consentire l'immediato reperimento dei documenti cartacei sulla base delle informazioni rintracciate per via elettronica.
 4. Tale archiviazione dovrà essere garantita in tutte le fasi di cui al precedente art. 9 e all'art. 1 del documento ST, fermo restando che i Registri Cronologici dei Messi e i Registri di consegna dovranno essere conservati per 10 (dieci) anni.

ARTICOLO 11

RENDICONTAZIONE

1. Il Fornitore dovrà fornire il riscontro delle prestazioni effettuate secondo le modalità di seguito elencate come dettagliatamente descritte all'art. 7 del documento ST:
 - a) “Autocertificazione” mensile, nella forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, redatta secondo il modello che sarà reso disponibile dalla Sispi all'atto della Consegna del Servizio di cui al precedente art. 8 e contenente l'indicazione di tutte le pratiche di notificazione espletate nel mese di riferimento. Tale autocertificazione sarà relativa ad un'unica fattura emessa ai sensi dell'art. 16 del presente CS;
 - b) Rendicontazione giornaliera: il riscontro giornaliero delle attività svolte in relazione ai servizi di cui all'art. 2, c. 1 del CS da effettuarsi mediante il sistema informatico per la rendicontazione delle attività di cui all'allegato sub ST-1 del documento ST;
 - c) Rendicontazione settimanale contenente le informazioni di dettaglio relative alle lavorazioni svolte nel periodo di riferimento secondo le modalità tecniche ed i requisiti minimi specificati nel documento ST;
 - d) Rendicontazione mensile contenente
 - d.1) il resoconto dettagliato delle pratiche di notificazione gestite nel mese;
 - d.2) il resoconto statistico delle attività svolte nel mese;
 - d.3) il resoconto dei livelli di servizio resi dal Fornitore nello svolgimento delle attività mensili;
 - d.4) il resoconto delle anomalie verificatesi nel mese secondo quanto dettagliatamente specificato all'art. 7 c. 1 lett. d) del documento ST e sottoposta a verifica congiunta tra i Referenti della Fornitura delle Parti.
2. L'attività ed i flussi di rendicontazione di cui alle precedenti lett. b), c) e d) saranno realizzati attraverso l'utilizzo di software messi a disposizione dal Fornitore, fermo restando quanto previsto al precedente art. 2 cc. 2 e 3.
3. Fermi restando gli strumenti di rendicontazione di cui al precedente comma 1, il Fornitore si impegna a garantire la compilazione dell'apposito Registro cronologico delle notifiche di cui all'art. 2 lett. c del documento ST contenente la cronologia delle notificazioni da parte di ciascuno dei Messi notificatori e del Registro di consegna di cui all'art. 3 lett. f delle ST.

ARTICOLO 12

SUBAPPALTO E CESSIONE

1. Qualora si sia avvalso della possibilità di subappaltare attività di realizzazione e manutenzione del sistema informativo per la tracciabilità degli atti notificati di cui al c. 1 dell'art. 2 del presente CS, o parte di essi, il Fornitore sarà tenuto al rispetto di quanto previsto all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
2. Il subappaltatore non dovrà ricadere in nessuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 per tutta la durata del subappalto.
3. Anche ai fini del rispetto di quanto previsto nel Patto di integrità di cui al successivo art. 22, il Fornitore è obbligato ad acquisire la preventiva approvazione della Sispi ai fini della stipula dei contratti di subappalto. Il Fornitore - ai sensi del sopracitato art. 105 c. 7 del D.Lgs 50/2016 - dovrà, pertanto, depositare presso la SISPI il contratto di subappalto eventualmente stipulato almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio delle attività subappaltate.
4. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
5. Nel rispetto di quanto previsto all'art. 105 c. 2 del D.Lgs 50/2016, il Fornitore ha l'obbligo di comunicare, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione della Fornitura che non sono subappalti, il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati nonché eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.
6. È fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il presente rapporto contrattuale senza il consenso scritto della Sispi, a pena di nullità.

ARTICOLO 13

ADEGUAMENTI NORMATIVI

1. In ragione di modifiche normative sopravvenute e rilevanti ai fini del regolare svolgimento della Fornitura, la Sispi si riserva di richiedere con apposita comunicazione l'adeguamento del servizio e il Fornitore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli adeguamenti necessari entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

ARTICOLO 14

VERIFICHE E RISCANTRO DOCUMENTALE DELLE ATTIVITA' CONTRATTUALI

1. Il Fornitore accetta che la "notifica perfezionata", come definita nelle Premesse nonché al c. 4 del precedente art. 9, si intenderà eseguita soltanto se comprendente tutti gli adempimenti obbligatori previsti.
2. La Sispi provvederà alla verifica del servizio effettuato e del rispetto da parte del Fornitore dei termini e delle modalità previste dal presente CS e dai suoi allegati, tenuto conto anche di quanto precisato al precedente comma 1 nonché delle verifiche congiunte di cui al precedente art. 11 c. 1 lett. d).
3. Qualora il servizio non rispetti le previsioni di cui al presente articolo, si intenderà non eseguito e dunque non retribuibile, anche in relazione a quanto previsto al c. 5 del precedente art. 9, fatta salva l'applicazione di eventuali penali di cui al successivo art. 19.

-
4. Il riscontro documentale della corrispondenza tra le previsioni contrattuali ed i servizi rendicontati dal Fornitore sarà attuato attraverso:
 - a. il resoconto mensile dei livelli di servizio erogati redatto secondo lo schema di cui all'allegato sub ST-3 del documento ST, recante l'evidenza dei livelli di servizio di cui al successivo art. 18;
 - b. il resoconto mensile dei casi di mancato rispetto delle previsioni contrattuali: dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00, recante l'evidenza delle previsioni non rispettate secondo lo schema di cui all'allegato sub ST-4 del documento ST.

ARTICOLO 15

CORRISPETTIVI

1. Per la Fornitura oggetto del presente CS come definita all'art. 2, la SISPI riconoscerà al Fornitore il corrispettivo determinato moltiplicando il prezzo unitario di aggiudicazione di ciascun lotto per il numero di "notifiche perfezionate" (come definite all'art. 1 e secondo quanto previsto all'art. 9 cc. 4, 5 e 6 del presente CS), oltre all'IVA.
2. Con il corrispettivo di cui al precedente comma si intendono remunerati tutti i costi inerenti alle attività necessarie per l'erogazione dei servizi informatici previsti dal presente CS (e.g., sistema informatico per la gestione documentale e sistema informatico per la rendicontazione delle attività) ai fini dello svolgimento delle prestazioni contrattuali.
3. Il prezzo di aggiudicazione sarà impegnativo e vincolante per tutta la durata del servizio di cui al precedente art. 7, fatto salvo l'eventuale adeguamento dei prezzi da effettuare ai sensi di quanto previsto all'art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e secondo i criteri specificati nel seguente comma.
4. Le Parti, in caso di esigenza di adeguamento di cui al precedente c. 3 potranno effettuare, con apposita comunicazione, richiesta di verifica del prezzo, nel limite massimo del 10% in aumento o diminuzione. La richiesta del Fornitore dovrà essere corredata di tutta la documentazione necessaria con l'evidenza della variazione per singola componente di costo. Sono in ogni caso escluse richieste di verifica del prezzo relative alle prestazioni già in gestione al momento della richiesta.

ARTICOLO 16

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Le fatture mensili relative alla Fornitura saranno emesse entro l'ultimo giorno del mese successivo rispetto a quello in cui il servizio è stato rendicontato dal Fornitore secondo le modalità previste all'art. 11 del presente CS e all'art. 7 del documento ST. Ciascuna fattura dovrà riportare i riferimenti contrattuali indicati nella Lettera d'ordine di cui alle Premesse, ivi incluso il relativo CIG.
2. Ai fini della fatturazione elettronica il Codice Univoco Ufficio assegnato a SISPI dall'IPA è **UF9HI3**, da riportare obbligatoriamente in ogni fattura elettronica insieme all'indicazione dello Split Payment (Regime della Scissione dei Pagamenti). In assenza delle suddette informazioni, la fattura sarà rifiutata attraverso il Sistema di Interscambio.
3. Le fatture di cui al precedente comma, corredate dell'autocertificazione di cui al successivo c. 5, saranno liquidate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento fattura, ferme restando le verifiche di cui al precedente art. 14 e dedotte le eventuali

sanzioni e/o penali applicate ai sensi del successivo art. 19. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla verifica da parte della Sispi della regolarità contributiva. Nel caso in cui risulti che il Fornitore non abbia una situazione contributiva regolare, il pagamento verrà sospeso.

4. Rimane inteso che, ove applicabile, si procederà alla ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da svincolarsi solo in fase di liquidazione finale, in seguito all'approvazione - da parte della Sispi - della verifica di conformità, e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
5. Il Fornitore, all'atto di presentazione della fattura di cui al precedente comma 1, dovrà allegare l'autocertificazione - nella forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 - di cui al precedente art. 11 c. 1 lett. a), conforme alla rendicontazione mensile di cui al precedente art. 11 c. 1 lett. d), già sottoposta a verifica congiunta da parte dei Referenti della Fornitura, e contenente l'elenco di tutte le pratiche di notifica espletate nel mese di riferimento con l'evidenza di quelle:
 - a) perfezionate
 - b) urgenti perfezionate
 - c) non perfezionate
 - d) urgenti non perfezionate
6. In mancanza della suddetta documentazione e di quella di cui al precedente comma 5, la fattura non potrà essere liquidata.
7. Il pagamento delle fatture di cui al precedente comma 1 avverrà con versamento su conto corrente intestato al Fornitore. Ai fini del pagamento delle fatture, il Fornitore, ai sensi dell'art. 3 c. 7 della L. 136/10 e s.m.i., deve comunicare alla Sispi gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
8. La liquidazione delle fatture sarà effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal DM 18 gennaio 2008, n. 40 recante il regolamento attuativo delle disposizioni di cui all'art. 48 bis del DPR 602/73 e s.m.i..
9. Nel caso in cui alcune prestazioni oggetto della Fornitura fossero affidate in subappalto, ai sensi di quanto previsto al precedente art. 12 il Fornitore dovrà trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture elettroniche quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, fermo restando quanto previsto al comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016.
10. Ai sensi di quanto previsto al comma 917 lett. a) dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), le fatture di cui al precedente comma 9 dovranno essere emesse nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi dal 909 al 928 della medesima Legge di Bilancio e dovranno riportare lo stesso CIG indicato nella Lettera d'Ordine. Ai sensi del medesimo comma 917 lett. a), le previsioni del presente comma si applicano anche alle fatture emesse da tutti i subcontraenti a qualsiasi titolo coinvolti nella Fornitura oggetto del presente CS.
11. In caso di subappalto il Fornitore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto e di quanto previsto all'art. 105 c. 8 del D.Lgs.

50/2016, degli obblighi retributivi e contributivi sui redditi di lavoro dipendente in capo al subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

ARTICOLO 17

RISPETTO DEL D.LGS 261/99 E DELLA L. 890/82

1. Il Fornitore dovrà garantire per tutta la durata del presente contratto il rispetto delle condizioni previste dall'art. 5 del D.Lgs. 261/99 per il mantenimento della licenza individuale speciale e, in generale, impegnarsi al rispetto di tutta la normativa prevista dal suddetto decreto e dalla L. 890/82.

ARTICOLO 18

LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il servizio oggetto della Fornitura sarà misurato utilizzando gli indicatori previsti nell'allegato sub ST-3 del documento ST e nel successivo comma 2 nonché quelli eventualmente proposti dal Fornitore nell'Offerta tecnica.
2. Gli indicatori previsti come obbligatori da Sispi per la misurazione dei livelli di servizio sono:
 - a. tempo medio di perfezionamento delle notifiche;
 - b. numero medio di tentativi di notifica per singolo atto;
 - c. incidenza percentuale CAD emessi;
 - d. incidenza percentuale CAN emessi.
3. Il Fornitore ha l'obbligo di fornire il Resoconto dei livelli di servizio resi nel mese di riferimento con cadenza mensile secondo lo schema di cui al fac simile dell'allegato sub ST-3 del documento ST e secondo le modalità indicate all'art. 7 c. 1 lett. d) del documento ST.
4. Il mancato rispetto dei livelli di servizio previsti dal presente CS e dai suoi allegati comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 19.
5. Sono esclusi dal calcolo dei livelli di servizio eventuali interruzioni dello stesso, concordate tra le Parti, e le conseguenze di cause di forza maggiore non imputabili a colpa del Fornitore.
6. Il riscontro della corrispondenza tra i livelli di servizio contrattuali e quelli effettivamente resi dal Fornitore sarà svolto in contraddittorio tra i Referenti della Fornitura delle Parti.

ARTICOLO 19

PENALI

1. Il Fornitore è responsabile dell'esatto, puntuale ed ordinato adempimento delle attività di notifica degli atti oggetto del presente contratto. In caso di irregolarità o di inadempimenti, accertati in contraddittorio tra le Parti, rispetto alle previsioni di cui al presente CS, la Sispi potrà applicare penali per un importo compreso tra € 250,00 (duecentocinquanta/00) e € 1.500,00 (millecinquecento/00) per ciascuna irregolarità o inadempimento accertato, fatta salva l'eventuale risoluzione del contratto e ogni ulteriore richiesta di risarcimento danni da parte della Sispi, con particolare riguardo al mancato introito della sanzione di cui alle notifiche oggetto del servizio.

2. In tutti i casi richiamati al precedente comma 1 in cui per dolo o colpa del Fornitore sia intervenuta la prescrizione della sanzione oggetto della notifica di cui al precedente art. 2 c. 1 lett. a), b) e c), il Fornitore sarà tenuto al pagamento dell'importo della sanzione prescritta, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del danno e l'applicazione di ogni altra penalità prevista dal presente CS, compresa l'eventuale risoluzione del contratto.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la Sispi si avvarrà anche dei resoconti documentali di cui al comma 5 del precedente art. 13. In tali casi l'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà senza contraddittorio tra le Parti.
4. Nei casi di irregolarità o inadempimenti non dichiarati ai sensi di quanto previsto al comma 5 del precedente art. 14, la Sispi si riserva la facoltà di aumentare la penale di cui al precedente comma 1 fino al doppio.
5. Si considera, in ogni caso, imputabile al Fornitore il mancato rispetto dei livelli di servizio dichiarati nell'Offerta tecnica anche relativamente agli indicatori proposti dal Fornitore nella medesima Offerta tecnica.
6. In caso di gravi inosservanze delle condizioni generali del presente CS, per le quali non siano previste specifiche penali, il Fornitore può essere soggetto a diffida e la Sispi si riserva la facoltà di applicare una penale non inferiore € 500,00 (cinquecento/00) e non superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00) da determinarsi in relazione alla gravità della stessa, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del danno e ferma restando l'eventuale risoluzione del contratto, ai sensi del successivo art. 26 e l'incameramento della garanzia di cui al successivo art. 20.
7. Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi ai sensi del presente articolo, saranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, in mancanza, sulla garanzia definitiva costituita in conformità a quanto previsto dall'art. 20.

ARTICOLO 20

GARANZIA DEFINITIVA

1. Per la stipula del contratto il fornitore dovrà costituire, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93 cc. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 pari al 10% dell'importo totale di aggiudicazione per ciascun lotto.
2. All'importo della garanzia di cui al comma precedente si applicano le riduzioni di cui all'art. 93 c. 7 del D.Lgs 50/2016.
3. Ai sensi del comma 4 dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, la garanzia di cui al precedente comma 1 *"deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante"*.
4. Ai sensi del comma 9 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, *"le fidejussioni sono conformi agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze"*.
5. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo

svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della SISPI, sulla base delle fatture liquidate, secondo quanto previsto dall'art. 103 c. 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. L'ammontare residuo è svincolato secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 21
ASSICURAZIONI

1. Il Fornitore si assume ogni responsabilità in caso di infortunio o di danni arrecati per colpa dal proprio personale nell'esecuzione della Fornitura a persone e/o cose, sia della Sispi che di terzi, riconoscendo a suo carico tutti gli oneri inerenti alle coperture assicurative del medesimo personale.
2. Considerati gli impegni assunti dal Fornitore con il comma precedente, il Fornitore è obbligato per tutta la durata del presente contratto a stipulare e mantenere in vigore, con primarie compagnie assicuratrici, adeguate coperture contro i danni di ogni genere che dovessero subire la Sispi ed i terzi in relazione a fatti propri del Fornitore ovvero delle persone o cose delle quali o per le quali la stessa deve rispondere in forza della legge e del presente CS, fermo restando ogni eventuale risarcimento del danno.
3. Le coperture assicurative dovranno adeguatamente prevedere tutti i rischi di danni comunque connessi alle prestazioni rese sulla base del presente CS.
4. I massimali di copertura non dovranno essere inferiori ad € 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00), massimale unico per danni a persone e cose.
5. Il Fornitore si impegna a fornire alla Sispi copia della polizza entro 20 (venti) giorni dalla data della Lettera d'ordine e ad avvisare, senza indugio, la Sispi di ogni danno che dovesse eventualmente verificarsi durante lo svolgimento della fornitura.
6. Resta salva la facoltà della Sispi di richiedere il risarcimento di ogni danno ai sensi dell'art. 1218 del c.c..

ARTICOLO 22
**OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITA'
(TRA SISPI S.P.A. E GLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI
AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI)**

1. Il Fornitore si obbliga a rispettare, per tutta la durata del rapporto contrattuale, tutte le clausole e gli obblighi di cui al Patto di Integrità, sottoscritto all'atto della presentazione dell'offerta a pena di esclusione, ed allegato alla documentazione di gara.
2. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente comma può costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 26.

ARTICOLO 23
TRATTAMENTO DATI PERSONALI EX REG EU 2016/679 E OBBLIGO DI RISERVATEZZA.

1. Ai sensi degli artt. 5 e 6 del Reg. EU 2016/679, il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla gestione del rapporto contrattuale e agli adempimenti prescritti dal D. Lgs.81/08.
2. Il fornitore dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente agli obblighi imposti dal Regolamento EU 2016/679.
3. Il fornitore garantisce che il trattamento dei dati personali ad esso demandato si svolgerà all'interno dei paesi dell'Unione Europea ovvero, qualora svolto all'esterno, con le garanzie di cui agli artt. 44 e ss. del Regolamento 2016/679/Eu.

4. Il Fornitore all'atto della stipula del contratto, accetta di essere nominato, con separato atto, sub-Responsabile del trattamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento 2016/679/UE. Tale nomina avrà la medesima validità del contratto di appalto e si considererà revocata a completamento delle attività con esso affidate salvo precedente revoca ad insindacabile decisione della Sispi. Il Fornitore prende atto e accetta che la validità dell'ordine di fornitura sarà subordinato al gradimento espresso dal Comune di Palermo alla nomina a sub Responsabile del trattamento, che potrà essere esercitata dalla stessa Amministrazione entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
5. In relazione alle prestazioni oggetto del contratto, il Fornitore garantisce che tutti i dati personali saranno fatti oggetto solo dei trattamenti strettamente necessari all'espletamento delle attività ivi previste, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutto quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679.
6. Il Fornitore, inoltre, si impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie delle quali dovesse venire a conoscenza durante l'esecuzione della Fornitura.
7. Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenute riservate, ovvero la violazione di dati personali, sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili al Fornitore e/o al personale impiegato nell'esecuzione della Fornitura, il Fornitore medesimo sarà tenuto a risarcire alla SISPI gli eventuali danni direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione e a mantenerla indenne da eventuali sanzioni amministrative comminate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
8. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno efficaci anche oltre la data di conclusione del Periodo di Vigenza Contrattuale e comunque fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

ARTICOLO 24

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE EX D.LGS 231/2001 E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX L. 136/10

1. Il Fornitore, nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, s'impegna ad osservare le norme contenute nel Codice Etico e di Comportamento adottato dalla Sispi, che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare, avendo preso visione dei principi ivi contenuti all'atto della presentazione dell'offerta.
2. L'osservanza del Codice di cui al precedente comma deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte.
3. Le violazioni da parte del Fornitore delle norme contenute nel Codice Etico e di Comportamento costituiscono dunque inadempimento delle obbligazioni contrattuali e comportano le relative conseguenze ai sensi di legge e di contratto.
4. Le Parti, con la sottoscrizione del presente atto, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 e s.m.i..
5. Il Fornitore che avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/10 e s.m.i. deve informare immediatamente la Sispi e la Prefettura - Ufficio del Governo territorialmente competente.
6. La Sispi si riserva di verificare che nei contratti sottoscritti dal Fornitore con gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo coinvolti nella Fornitura oggetto del

presente CS sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 e s.m.i.

ARTICOLO 25

ADEMPIMENTI EX ART. 26 D.LGS 81/2008

1. Il Fornitore ha l'obbligo e la responsabilità di far attenere il personale occupato nell'esecuzione della fornitura di cui all'art. 2 del presente CS alle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, impegnandosi a far rispettare al suddetto personale tali norme.
2. Il Fornitore si impegna, inoltre, a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti coinvolti nell'erogazione del servizio oggetto del presente CS le norme attualmente in vigore e/o che fossero in futuro emanate dalla stessa Sispi in materia di controlli ed organizzazione interna.
3. Al riguardo, il Fornitore dovrà fornire mezzi di protezione individuali atti ad evitare al personale infortuni imputabili ai rischi specifici delle prestazioni richieste.
4. Per l'espletamento delle attività relative all'oggetto contrattuale, ed al fine di ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008, le Parti si impegnano:
 - a. a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa;
 - b. a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze nell'esecuzione della Fornitura complessiva.
5. Il Fornitore si impegna a fornire, oltre quelle sopra riportate, informazioni sull'organizzazione per la sicurezza e l'igiene sul lavoro del Fornitore stesso nonché copia del documento di valutazione rischi.
6. Sarà cura della Sispi promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui al precedente comma 5, eventualmente elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indicherà le misure adottate per eliminare o, ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento che costituirà parte integrante e sostanziale del presente Capitolato sarà trasmesso formalmente dalla Sispi al Fornitore unitamente alla lettera d'ordine.
7. La Sispi si riserva la facoltà di verificare l'adempimento, da parte del Fornitore, dell'obbligo di informazione ai lavoratori dipendenti dei rischi sul lavoro derivanti dall'attività lavorativa per la realizzazione di quanto oggetto della Fornitura.
8. Nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente CS, il personale impiegato dal Fornitore deve essere munito di apposito badge di riconoscimento corredato di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Fornitore.

ARTICOLO 26

VICENDE MODIFICATIVE ED ESTINTIVE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

1. La Sispi risolverà il presente contratto nei casi di cui all'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e al precedente art. 17 del presente CS e potrà risolverlo nei casi di cui all'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
2. La Sispi si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., a rischio e danno del Fornitore per mancata esecuzione del servizio, secondo le prescritte modalità o per gravi o ripetuti ritardi nell'effettuazione dello stesso, e le altre violazioni indicate nel presente articolo. La risoluzione del rapporto contrattuale verrà

effettuata secondo la procedura di cui all'art. 108 commi 3 e ss. D.Lgs. 50/2016 e ad essa conseguirà l'incameramento della garanzia, ai sensi dell'art. 20, rimanendo salvo il risarcimento dell'ulteriore danno. In tal caso, l'affidamento verrà annullato di pieno diritto e il servizio potrà essere affidato ad altro concorrente che segue nell'ordine in graduatoria, o con diversa modalità di affidamento secondo la vigente normativa in materia di appalti pubblici, a maggiori spese del concorrente inadempiente.

3. Si considereranno tra l'altro violazioni gravi, con la possibilità della risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia ai sensi del superiore art. 20, le ipotesi di inadempimento di cui ai precedenti art. 8 c. 3, art. 12, art. 19 cc. 1, 2 e 6 e art. 22.
4. Nei casi di risoluzione di cui al presente articolo il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento danni, al quale dichiara fin d'ora di rinunciare, salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite ai sensi del c. 5 art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
5. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 c. 4 ter e 92 c. 4 del D.Lgs. 159/2011, Sispi potrà recedere dal presente contratto in qualunque tempo, previa comunicazione scritta, riconoscendo il pagamento delle prestazioni oggetto dello stesso nei limiti e con le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
6. E' fatto divieto al Fornitore di cedere ad altri, senza il consenso scritto della Sispi, l'esecuzione di tutta o di parte del servizio oggetto del presente CS, eccezion fatta per quella affidata in subappalto ai sensi del precedente art. 12.
7. La cessione senza consenso dà alla Sispi il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla garanzia presentata.
8. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Sispi fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione dal presente CS e dai suoi allegati.
9. Nei 60 (sessanta) giorni successivi alle comunicazioni di cui al precedente comma, la Sispi potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 6, non risultino sussistere i requisiti prescritti dalle norme di legge vigenti.
10. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 (sessanta) giorni di cui al precedente comma 6 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7 si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuti a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e s.m.i., e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci operatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di

cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità, di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

12. In caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo ovvero delle altre procedure o casi di cui all'art. 110 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 del Fornitore, ivi inclusa la dichiarazione giudiziale di risoluzione del contratto, l'affidamento si intenderà revocato e la Sispi provvederà alle procedure di nuovo affidamento a termini di legge secondo quanto previsto dal medesimo art. 110.
13. Il Fornitore, sia in caso di cessazione anticipata sia al termine della durata di cui al precedente art. 7, si impegna a riconsegnare ogni documentazione relativa al servizio prestato ai sensi del presente CS.
14. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente atto, accetta che il Comune di Palermo possa subentrare in ogni momento - su richiesta della SISPI - nel presente contratto, impegnandosi a compiere in tal caso tutte le necessarie formalità.

ARTICOLO 27

RESPONSABILITA' IN CASO DI AVVALIMENTO

1. Qualora il Fornitore, per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo, si fosse avvalso dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016, quest'ultimo è responsabile in solido con il Fornitore nei confronti della Sispi in relazione alle prestazioni oggetto del presente CS e dei suoi allegati.

ARTICOLO 28

OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI

1. Il Fornitore, fermo restando quanto previsto al precedente art. 25 comma 1, è comunque tenuto all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni di legge e di regolamento emanate dalle competenti Autorità, nonché di tutte quelle che dovessero essere emanate durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, in quanto applicabili e, più in generale, di tutte le prescrizioni che sono o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente CS.
2. Il Fornitore è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori e alla tutela antinfortunistica e sociale del personale addetto ai servizi oggetto del presente capitolato.
3. Resta comunque convenuto che, qualora tali norme e disposizioni dovessero comportare per il Fornitore maggiori oneri e/o limitazioni nella esecuzione della Fornitura, lo stesso non potrà per questo avanzare pretese e diritti ad alcun titolo nei confronti della SISPI.

ARTICOLO 29

PUBBLICITÀ

1. Il Fornitore si impegna a richiedere, di volta in volta, per iscritto il preventivo assenso della Sispi per l'utilizzo del nome a fini pubblicitari. La richiesta dovrà contenere l'esatta indicazione delle formule pubblicitarie che si vogliono adottare

ARTICOLO 30

FORMA SCRITTA

1. Tutte le clausole, i termini e le condizioni di cui al presente Capitolato e agli ulteriori atti che, ai sensi dell'art. 1, ne costituiscono parte integrante e sostanziale hanno fra le Parti valore essenziale, e, pertanto, qualsiasi deroga dovrà risultare da atto scritto.

ARTICOLO 31

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Saranno a carico del Fornitore tutte le spese e tutti gli oneri fiscali relativi al presente Capitolato ivi incluse spese relative alla stipulazione del contratto, ad eccezione di quelli che per legge fanno capo alla SISPI.
2. A tal fine, il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui al presente Capitolato sono effettuate nell'esercizio di Impresa e che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'Imposta sul Valore Aggiunto, di cui l'Impresa è tenuta al versamento, e che compete quindi la rivalsa di detta imposta ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, per cui al presente Capitolato ed ai sui allegati dovrà, in caso d'uso, essere applicata l'Imposta di registro in misura fissa.

ARTICOLO 32

OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

1. Il Fornitore dovrà rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali nonché dal Contratto Collettivo di Lavoro di categoria, assumendone gli oneri relativi.
2. La SISPI si riserva la facoltà di verificare periodicamente la regolarità del Fornitore in materia di contributi previdenziali ed assistenziali.
3. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo la SISPI, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 19, potrà avvalersi delle clausole di risoluzione di cui all'art. 26 del presente CS.

ARTICOLO 33

DOMICILIO E FORO COMPETENTE

1. A tutti gli effetti del presente contratto, il Fornitore dovrà eleggere domicilio in Palermo.
2. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al presente contratto o che fosse comunque connessa ad esso, il Foro competente è quello del Comune di Palermo.